



Università degli Studi  
di Genova  
Il Garante dell'Ateneo

## **RELAZIONE**

Agli Organi di governo e alla Commissione paritetica di Ateneo  
sull'attività svolta nell'anno accademico 2012/2013

Genova, febbraio 2014

*Luigi Francesco Meloni*

## PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2012/2013, presento la relazione sull'attività svolta da questo Ufficio.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una puntuale conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 31 del vigente Statuto il quale dispone che il Garante "esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università" comunicando, a conclusione dell'istruttoria "le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo".

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- la figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene;
- mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione ai terzi interessati va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità);

La prassi e gli studi in proposito inducono a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti:

- in tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da “Legislazione Universitaria” (2009, pag. 95), che “Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell’agire amministrativo dell’Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga lesa da siffatte circostanze, sia d’ufficio”.

E’ dunque questo il compito che mi è stato assegnato e che mi impegno a svolgere con passione e dedizione.

## L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2012/2013 sono state trattate n. 16 pratiche. Di esse 5 riguardano studenti, 3 impiegati amministrativi, 7 docenti e una di terzi estranei.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse. Di queste si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

<i><b>Numero Pratica</b></i>	<i><b>a.a. 2012/13</b></i>	<i><b><u>OGGETTO</u></b></i>
<i><b>1</b></i>		<i>Istanza di un docente dell'Ateneo diretta a segnalare una inadempienza rispetto alla richiesta di afferenza, a titolo individuale, ad altro Dipartimento e relativa richiesta di parere. La questione è stata posta all'attenzione dell'organo competente per l'espressione del richiesto parere, segnalandone l'urgenza.</i>
<i><b>2 Pag. 7</b></i>		<i>Segnalazione di studenti anonimi riguardante presunte violazioni dell'art. 18 comma 1 lettere b) e c) legge 240/10 inerenti alla procedura concorsuale, di reclutamento, di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato presso Facoltà dell'Ateneo. La dettagliata esposizione dei fatti segnalati nell'anonimo – peraltro con l'indicazione del soggetto incaricato per il ruolo di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato – ha suggerito che la segnalazione avesse il normale corso. Dato l'interesse dei docenti e degli studenti a conoscere i termini della normativa vigente in proposito, si ritiene utile pubblicare nel capitolo "Osservazioni" la nota dettagliata dell'Ufficio Servizio Personale Docente.</i>
<i><b>3 Pag. 10</b></i>		<i>Richieste di informazioni da parte di uno studente frequentante una scuola di specializzazione e chiarimenti datigli dal competente Ufficio Area Personale: chiarimenti che, dato l'interesse che essi possono suscitare, appare opportuno pubblicare nel capitolo "Osservazioni".</i>

4		<p><i>Doglianza da parte di un professore denunciante un comportamento lesivo della propria dignità personale.</i></p> <p><i>Parere critico espresso sul comportamento denunciato e rinvio ad ogni iniziativa dell'offeso a tutela della propria immagine.</i></p>
5 Pag. 11		<p><i>Già nel corso del precedente anno accademico era stata creata una pratica su istanza di un docente, responsabile di una struttura complessa già IST, istanza diretta ad ottenere dal Garante un intervento per favorire la risoluzione relativa all'inserimento della stessa nell'atto organizzativo dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, in cui – come è noto – l'IST era, medio tempore, confluito.</i></p> <p><i>Di questa pratica si era dato conto, nella precedente relazione (punti 5 e 5bis), senza peraltro giungere ad una conclusione poiché, a causa della complessità della vicenda e quindi del tempo occorrente per definirla, ciò non era stato allora possibile, tanto che sul punto, il Garante affermava: “..la questione, seppure estremamente complessa, sta trovando una graduale definizione.”</i></p> <p><i>Ebbene, il Dirigente dell'Area competente ha comunicato che l'Ateneo ha sottoscritto con l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST, un contratto di comodato gratuito, della durata di tre anni rinnovabili, dei locali interessati per consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca di interesse comune.</i></p> <p><i>Pertanto la pratica è definita.</i></p>
6		<p><i>Rinnovo di istanza inerente a conflittualità esistenti con Dipartimento di afferenza, dopo cessata attività lavorativa.</i></p> <p><i>A seguito della pratica iscritta al n. 11 della Relazione relativa all'a.a. 2011/2012, concernente la richiesta di un dipendente collocato a riposo, tendente ad ottenere l'accesso alle attrezzature informatiche dallo stesso utilizzate durante la propria attività lavorativa per recuperare documenti privati ivi conservati; a seguito, inoltre, della segnalazione, da parte del Garante, all'organo competente, di provvedere in merito (segnalando peraltro che il dipendente di un'Amministrazione non è autorizzato ad utilizzare per proprio conto strumenti del suo datore di lavoro), questo Ufficio ha ottenuto assicurazioni di accoglimento della richiesta, comunicate all'interessato.</i></p>
7 Pag. 13		<p><i>Istanza rivolta ad ottenere chiarimenti circa la possibilità di presentare la dichiarazione ISEE, oltre la scadenza prevista, senza sanzioni.</i></p> <p><i>All'istante viene comunicata la nota dell'Ufficio Area Didattica che, per l'interesse che può avere per gli studenti, viene riprodotta nel capitolo “Osservazioni”.</i></p>
8		<p><i>Istanza di una dipendente tecnico-amministrativa circa l'erronea erogazione buoni pasto. Variazioni di orario fra settimane lavorative. Modifica conseguente del numero di rientri riconosciuto dal sistema.</i></p> <p><i>Pratica ancora in corso nell'a.a.2013/2014.</i></p>

9		<p><i>Istanza presentata da sette dipendenti tecnico – amministrativi relativa alla richiesta di presa in considerazione delle domande di progressione verticale nella categoria C – posizione economica CI – Area Amministrativa, favorendo lo scorrimento della graduatoria ancora attuale.</i></p> <p><i>A seguito di valutazioni discrezionali della Direzione Generale, viene comunicato agli istanti che non è stato possibile accogliere le relative richieste in quanto non è stato disposto lo scorrimento della graduatoria della procedura di progressione verticale dalla cat. B alla cat. C dell'Area amministrativa.</i></p>
10		<p><i>Istanza di una docente che lamenta una “persecuzione” da parte di un dottorato, assegnista di ricerca della medesima disciplina. Lamenta altresì la sottovalutazione, da parte dei colleghi e della Direzione del Dipartimento, dei disagi e difficoltà dovute alla compresenza, nei medesimi locali, sua e del suddetto dottorato.</i></p> <p><i>Poiché quest'ultimo non è dipendente dell'Ateneo, nei suoi confronti non è possibile agire con i relativi strumenti di intervento.</i></p> <p><i>Il Direttore del Dipartimento, preso atto della situazione portatile a conoscenza, ha rivolto al dottorato l'invito a non frequentare i locali del Dipartimento, sospendendo altresì il perfezionamento del contratto di collaborazione esterna.</i></p> <p><i>Data la natura delle doglianze del docente è stata trasmessa l'istanza al Procuratore della Repubblica.</i></p>
11		<p><i>Istanza di una studentessa che si è presentata al Garante per incontro informativo relativamente ad un preannunciato annullamento del voto assegnatole dal docente in sede di esame e registrato sul suo libretto.</i></p> <p><i>A richiesta di chiarimenti, l'istante, che al momento dell'incontro non aveva avuto ancora risposta dal docente, non si adoperava per adottare il suggerito seguito.</i></p> <p><i>La pratica veniva archiviata.</i></p>
12		<p><i>Istanza di una lettrice intesa a conoscere il grado di rappresentatività, nei confronti dell'Amministrazione dell'Ateneo, del sindacato ALLSI.</i></p> <p><i>Le risultanze sono state comunicate alla richiedente sottolineando che l'Associazione ALLSI non ha sottoscritto il CCNL vigente relativo al comparto Università ed è quindi in difetto di rappresentatività.</i></p>
13		<p><i>Sollecito della conoscenza circa la definizione di istanza pregressa (a.a. 2011/2012) relativa ad una vicenda peraltro già risolta.</i></p> <p><i>Istanza rivolta da un docente al Garante al fine di ottenere un parere relativamente alla definizione del calendario degli esami di profitto e degli appelli aggiuntivi.</i></p> <p><i>All'istanza ha fatto seguito una puntuale corrispondenza informativa rivolta al Preside della Facoltà, sulle cui risposte è stato possibile chiarire i termini della vicenda, che sono stati comunicati al docente, autore dell'istanza, e dai quali è stato facile dedurre che essa fosse stata risolta.</i></p>

14		<p><i>Istanza di studentessa intesa a verificare la possibilità di immatricolazione presso l'Ateneo Genovese dopo essere stata assegnataria della sua prima scelta (graduatoria Facoltà di Architettura di Ferrara) che ancora non aveva confermato.</i></p> <p><i>I servizi studenti relativi all'Area Didattica, le hanno consigliato di procedere, entro i termini di scadenza, ad operare la relativa scelta.</i></p>
15		<p><i>Istanza in data 24 ottobre 2013 di un docente relativa alla legittimità del procedimento di sostituzione di un componente della Commissione per la valutazione comparativa finalizzata all'attribuzione di un contratto per l'insegnamento presso un Dipartimento dell'Ateneo.</i></p> <p><i>L'istanza ha dato luogo ad un complesso accertamento sfociato in un parere del Garante emesso nel dicembre 2013 e pertanto esso farà parte della Relazione a.a. 2013/2014.</i></p>
16		<p><i>Istanza, rivolta al Garante <b>per conoscenza</b>, da parte di abilitandi del T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo) ordinario, classe A037 – Filosofia e storia, tendente alla sollecitazione dell'attivazione dei competenti Uffici perché trovi attuazione quanto previsto dalla C.M. laddove si sottolinea la necessità che ai corsisti sia consentito lo svolgimento di tutte le attività formative nei tempi previsti, ivi compreso il tirocinio, e pertanto si giunga, non oltre il termine dell'anno scolastico, alla conclusione del percorso abilitante.</i></p> <p><i>Il responsabile dell'Area Formazione permanente e post lauream comunica di aver provveduto a quanto richiesto.</i></p> <p><i>La pratica è stata conclusa con l'archiviazione.</i></p>

## OSSERVAZIONI

### Pratica n. 2

*“Segnalazione di studenti anonimi riguardante presunte violazioni dell’art. 18 comma 1 lettere b) e c) legge 240/10 inerenti alla procedura concorsuale, di reclutamento, di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato presso Facoltà dell’Ateneo.*

*La dettagliata esposizione dei fatti segnalati nell’anonimo – peraltro con l’indicazione del soggetto incaricato per il ruolo di ricercatore di ruolo a tempo indeterminato – ha suggerito che la segnalazione avesse il normale corso.*

*Dato l’interesse dei docenti e degli studenti a conoscere i termini della normativa vigente in proposito, si ritiene utile pubblicare nel capitolo “Osservazioni” la nota dettagliata dell’Ufficio Servizio Personale Docente.”*

*Detta nota viene di seguito riportata:*

...omissis...

“La procedura concorsuale alla quale ha partecipato l’istante è stata indetta con D.R. n. 1111 del 30.10.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 – IV serie speciale – del 13.11.2009, e pertanto prima dell’entrata in vigore della Legge 30.12.2010, n. 240 (29.1.2011). Al momento dell’emissione del bando, la normativa in materia di reclutamento dei ricercatori universitari (il cui rapporto era di ruolo e a tempo indeterminato) era rappresentata infatti dalla legge 3.7.2008, n. 210, e dalle disposizioni che regolavano le relative procedure concorsuali (D.P.R. 23.3.2000, n. 117, Legge 4.11.2005, n. 230, D.M. 28.7.2009, n. 89).

Successivamente è stata emanata la Legge 30.12.2010, n. 240, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11, che, tra l’altro, ha profondamente innovato in materia di reclutamento presso le Università e ha introdotto, unicamente per le nuove procedure ivi previste, il divieto di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, e lettera c).

La predetta Legge infatti istituisce le procedure finalizzate al rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale quale requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori (art. 18) e introduce la figura dei ricercatori a tempo determinato (art. 24). La legge in parola stabilisce altresì (art. 29, comma 1)



che, a decorrere dalla data di entrata in vigore (29.1.2011) per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca, le Università possano avviare esclusivamente le procedure di reclutamento sopra indicate.

E' nell'ambito di tale nuovo contesto normativo che il Legislatore ha collocato il divieto di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, e lettera c), individuando espressamente le tipologie di reclutamento cui lo stesso dovesse riferirsi.

L'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, infatti, riferendosi alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, testualmente recita: “In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo”.

L'art. 18, comma 1, lettera c), dispone inoltre l'applicazione dei criteri sopra indicati “in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo”.

Il predetto art. 18 non si limita inoltre a dettare le disposizioni sopra indicate ma stabilisce anche che le stesse vengano recepite dalle Università nei rispettivi Regolamenti di Ateneo.

Il divieto di cui sopra è pertanto presente nel:

- Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 1038 del 20.12.2011, art. 7, comma 2;
- Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 686 del 3.10.2011, art. 10, comma 5;
- Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 694 del 4.10.2011, art. 9, comma 1.

Da quanto sopra esposto si evince, quindi, che il Legislatore non ha ritenuto di estendere il più volte citato divieto alle procedure per ricercatore a tempo indeterminato in atto alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 e non ancora concluse.

Si richiama altresì la circolare interpretativa del Direttore Generale n. 21 del 31.10.2012. La stessa ribadisce che la clausola di preclusione prevista dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, e lettera c) è rivolta alle sole procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e alle pubbliche selezioni per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato e per il conferimento degli assegni di ricerca e, nel contempo, dispone l'inserimento nei prossimi bandi da emettere per il reclutamento del personale in parola anche della preclusione espressa per il coniuge.””

...omissis...

### Pratica 3

***“Richieste di informazioni da parte di uno studente frequentante una scuola di specializzazione e chiarimenti dategli dal competente Ufficio Area Personale: chiarimenti che, dato l’interesse che essi possono suscitare, appare opportuno pubblicare nel capitolo “Osservazioni”.”***

***Detti chiarimenti vengono di seguito riportati:***

“”In merito alla questione posta dallo Specializzando “Collaborazioni occasionali esterne presso Clinica privata..” indichiamo qui di seguito quanto previsto dal dlgs 368/99 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 – Supplemento Ordinario n. 187.

Il dlgs 368/99 art. 40 c. 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”; pertanto il medico specializzando non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito di modifiche apportate al succitato decreto (Legge n. 448 del 28.12.2001 art. 19 c. 11 e 13 [Finanziaria 2002] e DL 81/04 convertito in Legge 19 maggio 2004), segnatamente:

- attività intramuraria, nel rispetto del Regolamento regionale;
- sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il SSN;
- guardie mediche notturne, festive e turistiche.

La mancata osservanza di tali disposizioni può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto dall’art. 37 c. 5 del dlgs 368/99 “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: .... b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;...”.””

## Pratica n. 5

*“Già nel corso del precedente anno accademico era stata creata una pratica su istanza di un docente, responsabile di una struttura complessa già IST, istanza diretta ad ottenere dal Garante un intervento per favorire la risoluzione relativa all’inserimento della stessa nell’atto organizzativo dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, in cui – come è noto – l’IST era, medio tempore, confluito.*

*Di questa pratica si era dato conto, nella precedente relazione (punti 5 e 5bis), senza peraltro giungere ad una conclusione poiché, a causa della complessità della vicenda e quindi del tempo occorrente per definirla, ciò non era stato allora possibile, tanto che sul punto, il Garante affermava: “..la questione, seppure estremamente complessa, sta trovando una graduale definizione.”*

*Ebbene, il Dirigente dell’Area competente ha comunicato che l’Ateneo ha sottoscritto con l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST, un contratto di comodato gratuito, della durata di tre anni rinnovabili, dei locali interessati per consentire la prosecuzione dell’attività di ricerca di interesse comune.*

*Pertanto la pratica è definita.”*

La procedura ha origine dall’istanza di un docente tendente a sollecitare l’intervento di questo Garante in una vicenda che è complessa anche a causa del coinvolgimento in essa di tre importanti istituzioni, e cioè: l’Università di Genova, l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e la Regione Liguria.

Infatti, nel maggio 2010, su nota del Magnifico Rettore, veniva designato dal Direttore Generale dell’IST, quale responsabile della Struttura Complessa ....., un docente universitario. Nella delibera venivano indicati il personale, gli spazi e la strumentazione relativi. Il medesimo Istituto, inoltre prendeva in carico gli oneri che riguardano la sicurezza del personale, la manutenzione degli impianti, lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti chimici e biologici nonché la gestione dei contratti di ricerca.

A seguito dell’accorpamento dell’Azienda Ospedaliera universitaria San Martino con l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (Legge regionale 1 marzo 2011, n. 2) veniva approvato, dalla detta Azienda, d’intesa con il Rettore di questo Ateneo, il documento organizzativo della nuova struttura recante i relativi contenuti

organizzativi. In detto documento, però, non compariva la Struttura Complessa in parola.

Fra l'A.O. e l'Università intercorreva pertanto corrispondenza al fine di regolarizzare, in concreto, la posizione e la gestione della Struttura.

Da un lato (in data 21 novembre 2012) il Direttore Generale dell'IRCCS chiedeva al Rettore “di voler cortesemente procedere alla consegna di copia delle chiavi dei locali a suo tempo in uso al prof. – affinché potessero essere poste in essere tutte le misure necessarie per la messa a norma dei locali”; dall'altro (in data 27 dicembre 2012), quest'ultimo chiedeva al Direttore Generale dell'IRCCS “di voler cortesemente comunicare ogni elemento e condizione della proposta utile a definirne il contenuto (Regolarizzazione della posizione della Struttura .....), al fine di verificarne la possibilità di perfezionamento”.

In data 24 gennaio 2013 il docente istante segnalava le difficoltà che incontra nella gestione scientifica dei progetti ministeriali ed europei da lui coordinati, nonché l'impossibilità di portare a termine, nei tempi stabiliti, alcuni degli obiettivi progettuali a causa della non agibilità dei locali.

Il Garante, sentiti tutti i soggetti interessati, apprendeva che sono in corso contatti tra Università di Genova e Azienda Ospedaliera per redigere un atto di intesa separato al fine di pervenire ad una assegnazione provvisoria a favore del docente istante, dietro pagamento di una indennità di occupazione a carico dell'Ateneo, per consentire la prosecuzione delle attività di ricerca.

Oggi può dirsi che il Dirigente di Area competente ha comunicato che l'Ateneo ha sottoscritto con l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino un contratto di comodato gratuito, della durata di tre anni rinnovabili, dei locali interessati per consentire la prosecuzione dell'attività di ricerca di interesse comune.

La pratica è pertanto definita.

Pratica n. 7

*“Istanza rivolta ad ottenere chiarimenti circa la possibilità di presentare la dichiarazione ISEE, oltre la scadenza prevista, senza sanzioni.*

*All’istanza viene comunicata la nota dell’Ufficio Area Didattica che, per l’interesse che può avere per gli studenti, viene riprodotta nel capitolo “Osservazioni”.*

*Detto nota viene di seguito riportata:*

...omissis...

“Si fa presente che, secondo quanto deliberato annualmente dagli Organi di governo di Ateneo, tutti gli studenti, compresi i laureandi, che intendono beneficiare di livelli contributivi corrispondenti alla propria condizione economica (graduazione 2<sup>a</sup> rata tasse universitarie e tassa regionale) sono tenuti a presentare l’attestazione ISEEU Indicatore Situazione Economica Equivalente Università (vedere per a.a. 2012/2013, delibere S.A. e C.di A. rispettivamente in data 12 e 13 giugno 2012).

Per l’a.a. 2012/2013 l’attestazione ISEEU, relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale dello studente e del suo nucleo familiare al 31 dicembre 2011, doveva pervenire all’Università di Genova entro il 30 novembre 2012.

Dopo tale termine, lo studente può produrre l’attestazione ISEEU e beneficiare dei relativi sgravi contributivi solo previo pagamento di una mora (€ 200,00 dal 01/12/2012 al 20/12/2012; € 300,00 dal 21/12/2012 al 28/02/2013).

Oltre il 28/02/2013 (termine ultimo ed improrogabile) non è più possibile trasmettere l’attestazione ISEEU e la mancata presentazione del documento comporta il pagamento dei contributi universitari e della tassa regionale nell’ammontare massimo previsto.”

...omissis...

## **CONCLUSIONI**

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto esposti integralmente nelle Osservazioni. E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'Ufficio del Garante.

**ALLEGATO**



# **STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**

*Adottato dal senato accademico in via definitiva in data 2.4.2012, con parere favorevole del consiglio di amministrazione*

*...omissis...*

## **TITOLO III - ORGANI CENTRALI**

*...omissis...*

### **CAPO II – ALTRI ORGANI CON COMPETENZA GENERALE**

*...omissis...*

#### **Art. 31 – Il garante di Ateneo**

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.